

GENERAL CONTRACTUAL CONDITIONS FOR EXPORT OF MACHINE TOOLS

art. 1) CONTRACT

1.1. (**Applicable Law**) - All agreements governed by the general conditions hereto shall be subject to Italian law, in particular the Vienna Convention on contracts for the international sale of goods dated 11th April 1980 (hereinafter abbreviated for convenience as C.V.)

1.2. (**Definitions**) - The term "machine" shall refer to any piece of machinery, including those other than machine tools, as well as to machine lines and plant; the term "goods" shall include components, machinery parts, finished products and any other material goods as well as machines.

1.3. (**Formation of contract**) - Acceptance on the part of the buyer of the seller's confirmation of order, even when such acceptance is made by performance and implementation of the contract, shall entail application of the general contractual conditions hereto. Such conditions shall only be waived in writing by the parties, in which case the general contractual conditions hereto shall apply to those conditions not subject to the waiver. Any general conditions of the buyer shall not apply, even partially, unless the same are expressly accepted in writing by the seller.

Start of performance of the contract by the seller, in the absence of specific written acceptance of the contractual conditions proposed by the buyer differing from those proposed by the seller, shall not imply acceptance of such conditions.

1.4. (**Changes to contract**) - Any changes to the contract proposed by the buyer shall entail a change only if the same are accepted in writing by the seller.

art. 2) DRAWING AND SPECIFICATIONS

2.1. (**Non-binding data**) - The weights, dimensions, capacity, prices, output and other data reported in the catalogues, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations and price lists constitute approximate specifications. Said data are not binding unless expressly provided in the contract.

2.2. (**Seller's drawings, documents, technical information and software**) - Any drawing, document, technical information or software concerning the manufacture or assembly of the plant or machinery or other goods, as well as the relative parts of the same and any other drawing, document, technical information or software pertaining to the seller and delivered to the buyer before or after stipulation of the contract shall remain the sole title of the seller. Such drawings, documents, technical information or software shall not be exploited by the buyer for extra contractual purposes nor shall they be copied,

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI MACCHINE UTENSILI PER L'EXPORT

art. 1) CONTRATTO

1.1. (**Legge applicabile**) - Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare dalla Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980 (qui di seguito, per comodità, abbreviata C.V.).

1.2. (**Definizioni**) - Il termine "macchina" si riferisce a qualsiasi macchinario, anche diverso dalle macchine utensili, nonché a linee di macchine e ad impianti; il termine "merce" comprende, oltre alle macchine, componenti, parti di macchinario, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale.

1.3. (**Formazione del contratto**) - L'accettazione, da parte del compratore, della conferma d'ordine del venditore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore. L'eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dal compratore, difformi da quelle contenute nella proposta del venditore, non implica adesione alle stesse.

1.4. (**Modifiche al contratto**) - Eventuali modifiche al contratto, proposte dal compratore, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto dal venditore.

art. 2) DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI

2.1. (**Dati non impegnativi**) - I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel contratto.

2.2. (**Disegni, documenti, informazioni tecniche, software del venditore**) - Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione o al montaggio dell'impianto o del macchinario o di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o software del venditore, rimessi al compratore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del venditore. Tali disegni, documenti, informazioni tecniche o software non possono essere sfruttati per fini extracontrattuali dal compratore, o copiati,

reproduced, transmitted or made known to third parties without the written permission of the seller.

2.3. (Buyer's drawings, documents, technical inform) Any drawing, document, technical information or software concerning the manufacture or assembly of the plant or machinery or other goods, as well as the relative parts of the same and any other drawing, document, technical information or software pertaining to the buyer, delivered to the seller before or after the stipulation of the contract shall not be exploited by the seller for extra contractual purposes, nor shall they be copied, reproduced, transmitted or made known to third parties without the permission of the buyer in so far as such documents are: a) covered by a patent or other industrial or intellectual property right pertaining to the buyer; or b) secret and furthermore the buyer has expressly stated to the seller in writing his intention to reserve the right to sole use.

art. 3) PRICES AND CONDITIONS OF PAYMENT

3.1 (Prices) - Merchandise prices shall always be ex-works, not including packaging, which is counted separately. At its own discretion and taking into account internal productivity conditions and work organization, the supplier shall make changes in machine prices based on trends in the principal cost items as indicated in official reports. In its offers, the supplier shall indicate the term within which the proposed conditions should be considered valid.

3.2. (Terms and conditions of payment) - The price of the goods and any other sum owed to the seller for any reason, shall be deemed net seller's domicile. The buyer shall make all payments promptly on the due dates agreed, even if he has not yet examined the goods. Failure to abide by the terms and conditions of the payment shall exonerate the seller from any delivery obligations including those relative to goods other than those to which such failure to comply refers and the seller shall be entitled to demand advance payment of the whole sum owed or to terminate the contract and retain as a penalty those sums paid by the buyer up to that time, save for the right to claim greater damages.

3.3. (Payments in case of seller's breach) - The buyer shall not be entitled to claim any breach by the seller unless he is up-to-date with payments; possible breach by the seller shall not entitle the buyer to suspend or delay payments. The buyer shall, however, be entitled to claim the seller's breach upon prior deposit with a leading Italian bank of a sum which for the whole period of the dispute shall remain equal to the sum a) of the price quotas already expired and b) the default interests on the same calculated according to the rate fixed under art. 3.4. here in below, provided that the same bank has undertaken an irrevocable obligation to the seller to pay directly to the same such sums deposited, in so far as they shall be declared due to the seller by an executive judicial or arbitration order. In

riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del venditore.

2.3. (Disegni, documenti, informazioni tecniche, software del compratore) - Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione o al montaggio dell'impianto o del macchinario o di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o software del compratore, rimessi al venditore prima o dopo la stipulazione del contratto, non potranno essere sfruttati per fini extracontrattuali dal venditore, o copiati, riprodotti o comunicati a terzi senza il consenso del compratore nei limiti in cui essi: a) siano coperti da un brevetto o da un altro diritto di proprietà industriale o intellettuale del compratore; ovvero b) abbiano carattere segreto, ed inoltre il compratore abbia espressamente manifestato al venditore per iscritto la propria volontà di riservarsene il diritto di sfruttamento esclusivo.

art. 3) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1. (Prezzi) - I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica, escluso l'imballaggio, conteggiato separatamente. L'azienda fornitrice applica, a propria discrezione e tenendo conto delle condizioni interne di produttività e organizzazione del lavoro, variazioni ai prezzi delle macchine sulla base dell'andamento delle principali voci di costo così come risulta dalle rilevazioni ufficiali. Nelle offerte il fornitore indica i termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide.

3.2. (Termini e condizioni di pagamento) - Il prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore. Il compratore é tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute, anche se non ha ancora avuto la possibilità di esaminare la merce. L'inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal compratore.

3.3. (Pagamenti in caso di inadempimento del venditore) - Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non é in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del venditore non consentono al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Il compratore potrà tuttavia fare valere l'inadempimento del venditore qualora abbia previamente depositato presso primaria banca una somma che per tutto il periodo della controversia rimanga almeno pari alla somma a) delle quote di prezzo già scadute e b) degli interessi moratori sulle medesime calcolati secondo il tasso previsto al successivo art. 3.4, a condizione che la medesima banca si sia obbligata irrevocabilmente anche nei confronti del venditore a pagare direttamente a

case of failure to comply with the obligations provided for here to the buyer shall, without prejudice to the moratory interest ex art. 3.4., pay to the seller a penalty which, save for the right to claim greater damages, shall henceforth be agreed to be a further sum equal to the interest specified under art. 3.4. of the general conditions hereto, applied to any sum still owing to the seller, for the whole period of the dispute.

3.4. (**Late payments**) - Interest shall automatically be charged, with no notice necessary, on payments made later than the established dates, and shall be at the rate established by art 5 D.L. 231/02, in addition to exclusion from the guarantee ex art 7, until outstanding payments have been made

art. 4) TITLE

4.1. (**Transfer of title - Reservation of title**) - The seller reserves title to the machinery and goods delivered until full payment of the price. The buyer undertakes to take all necessary measures to set up in said country a valid reservation of title in the most extensive form permitted or to institute a similar form of guarantee (e.g. Security Interest, etc.), in favor of the seller; the buyer further undertakes to work with the seller to establish those measures required to protect the property rights of the seller. The seller shall be authorized to take, at the buyer's expense, all necessary measures to secure reservation of title against third parties.

4.2. (**Prohibition on settlement acts**) - The buyer shall not resell, assign or constitute as surety the purchased goods without having first paid the full price to the seller; any executory process taken by third parties which may effected such goods shall immediately be notified to the seller by registered letter.

4.3. (**Effects of infringement of the obligations provided for herein**) - In case of infringement of the buyer's obligations provided for herein, the seller shall be entitled to terminate the contract forthwith, retaining as a penalty those sums already paid, save for the right to claim further damages.

art. 5) DELIVERY

5.1. (**Incoterms**) - Any references to commercial terms (Ex-Works, FOB, CIF and others) contained in the contract or in the general conditions here to shall refer to the incoterms of the International Chamber of Commerce, in the edition in force when the contract is signed, with the addition or derogations provided for by the general conditions hereto as well as those which may be agreed in writing by the parties to the contract.

quest'ultimo le somme presso di essa depositate, nella misura in cui siano dichiarate dovute al venditore da un provvedimento giudiziale o arbitrale esecutivo. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il compratore, fermi restando gli interessi moratori ex art. 3.4. pagherà al venditore una penale che, salvi i maggiori danni, é sin d'ora convenuta in una ulteriore somma pari all'interesse precisato all'art. 3.4. delle presenti condizioni generali, applicato su ogni somma ancora dovuta al venditore, per tutto il periodo della controversia.

3.4. (**Ritardo nei pagamenti**) - Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l'addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso previsto dall'art. 5 del D.L. 231/02, oltre alla esclusione della garanzia ex art. 7, sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza.

art. 4) PROPRIETÀ

4.1. (**Trasferimento della proprietà – Riserva della proprietà**) - Le macchine e le merci consegnate restano di proprietà del venditore sino all'integrale pagamento del prezzo. Il compratore si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del venditore. Il venditore è autorizzato a compiere, a spese del compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà.

4.2. (**Divieto di atti di disposizione**) - Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.

4.3. (**Effetti della violazione degli obblighi relativi al presente articolo**) - In caso di violazione delle obbligazioni del compratore previste nel presente articolo, il venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.

art. 5) CONSEGNA

5.1. (**Incoterms**) - Ogni riferimento a termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ed altri) contenuto nel contratto o nelle presenti condizioni generali si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti condizioni generali nonché quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto.

5.2 (Shipment of goods) - Unless otherwise agreed, goods shall be supplied Ex Works: this shall apply whenever it is agreed that shipment of all or part of the goods shall be made by the seller. Whenever the deadline for the shipment of goods is not specified in the contract or such deadline is omitted, reference shall be made to the INCOTERM closest to the conditions of return even summarily agreed, should uncertainty arise between two or more INCONTERMS, equally compatible with the contract, the INCOTERM entailing the least extension of risk and costs for the seller shall apply, with any waivers provided in writing by the parties.

5.3. (Passage of risks) - The risks pass to the buyer as provided by the INCOTERMS. The seller shall not be liable for any loss or damage to the goods after the passage of risks. In no case shall the buyer be exonerated from his obligation to pay the price when loss or damage to the goods occurs after the passage of risks.

5.4. (Extension of delivery term) - The deadline for delivery shall be automatically extended by a time limit equal to the buyer's delay in fulfilling the obligations provided for here in below: a) payment of any price quota due to the seller as a deposit; and b) opening by the buyer of any documentary credit agreed upon in pursuance of the contract. Likewise, whenever the buyer or the party designated by the same is required to notify directions regarding processing, technical data or other instructions to prepare the goods, the delivery date shall be automatically extended by a period equal to the delay in sending such notice. Should changes to the goods be agreed by the parties after the stipulation of the contract, the delivery date shall be automatically extended by the period reasonable required to carry out such changes.

5.5 (Import permits and other authorizations) - The buyer shall ensure that the goods can be freely imported and shall formally undertake to make full payment of the same even if limits or prohibitions have come into force in the country of destination at the time of importation. Whenever administrative authorizations are required for export from the seller's country, the delivery dates agreed upon shall be automatically extended by the time required for such authorizations to be issued.

5.6. (Seller's obligation to deliver the goods) - The delivery dates shall be approximate in favor of the seller and shall in any case entail an adequate grace period. In case of delay in delivery owing to the fault of the seller, the buyer, after having proved damages suffered by delayed delivery, shall be entitled to request as compensation and as full reimbursement of any other right or claim whatsoever, a maximum indemnity of 0,5% of the value of the outstanding

5.2. (Resa della merce) - Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore. Quando dal contratto non risulti chiaro il termine di resa della merce o si ometta di indicare tale termine, si farà riferimento all'INCOTERM più prossimo alle condizioni di resa anche sommariamente convenute, e qualora sussistesse incertezza tra due o più INCOTERMS, ugualmente compatibili con il contratto, si applicherà quello che comporta una minore estensione dei rischi e dei costi per il venditore, con le deroghe eventualmente previste per iscritto dalle parti.

5.3. (Passaggio dei rischi) - I rischi passano al compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS. Il venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi.

5.4. (Proroghe del termine di consegna) - La data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del compratore nell'adempimento degli obblighi previsti qui di seguito: a) pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dal compratore a titolo di acconto; e b) apertura da parte del compratore del credito documentario eventualmente convenuto, conformemente al contratto. Parimenti, quando il compratore od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l'approntamento della merce, il termine di consegna delle merci sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell'effettuazione della comunicazione. In caso di modifiche della merce, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.

5.5.(Permessi di importazione ed altre autorizzazioni) - Il compratore garantisce che la merce può essere liberamente importata e si impegna formalmente al pagamento totale della stessa, anche se all'atto dell'importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito. Ove per l'esportatore della merce siano necessarie autorizzazioni amministrative del Paese del venditore, i termini di consegna convenuti saranno automaticamente prorogati del tempo necessario per il rilascio di tali autorizzazioni.

5.6. (Obbligo del venditore di consegnare la merce) - I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. In caso di ritardo della consegna per colpa del venditore, il compratore dopo aver provato di aver subito un danno per causa di esso, potrà chiedere a titolo di compenso ed a tacitazione di

delivery for each week of delay, starting from the twentieth day after the agreed delivery date: this penalty shall not, however, exceed 5% of said value. It is agreed that the buyer shall be entitled to terminate the contract only after the above penalty of 5% of the value of the goods has been reached, and only in respect of the part not delivered, and in any case not before having notified such intent to the seller by registered letter with return receipt, and having agreed on a new delivery date at least 30 days after receipt of such registered letter; within such deadline of 30 days the seller shall be entitled to deliver all of the goods specified in the buyer's notice and not yet delivered, without owing any further compensation or indemnity other than the said penalty of 5%, in so far as such sum is proved to be due. This provision shall apply in the case of partial deliveries, in relation to which, in waiver of art. 73 of the C.V., it is specifically agreed that in no case shall delay or failure to make one or more deliveries entail the buyer's right to terminate the contract in relation to past or future deliveries.

Whenever a delay in delivery of the goods does not rule out or prevent the normal use of the machine, such delay shall not be deemed a delay in delivery as a whole. The seller shall be entitled to deliver all or part of the goods in advance; in the case of advance delivery, the seller shall, until the date fixed for delivery, retain the right to deliver any missing parts, supply new goods to replace other goods already delivered not in compliance, as well as to correct any compliance defect of the goods, in any case the seller shall not be liable for any damages relating to advance deliveries.

5.7 (Buyer's obligation to take delivery of the goods)

- The buyer shall always be required to take delivery of the goods, even in the case of partial deliveries and whenever the goods are delivered before the fixed delivery date or after such date, as long as the time limit for termination of the contract provided for under art. 5.6. hereinabove has not expired, and the buyer has complied with the procedure provided for therein for termination of the contract. Should the buyer fail to take delivery of the goods promptly, for reasons not attributable to the seller, the buyer shall bear all costs incurred and any sum due to the seller for whatever reason shall immediately become payable. The seller shall further be entitled: a) to store the goods at the risk, danger and expense of the buyer; or: b) ship the goods in the name and on behalf and at the expense of the buyer to the head office of the same. The buyer shall further pay to the seller a penalty of 0,5% of the value of the goods for each week of delay starting from the day fixed for delivery, save for the right to claim greater damages.

qualsiasi altro diritto o pretesa, un indennizzo nella misura massima dello 0,5% sul valore della parte di fornitura arretrata per ogni settimana di ritardo, a partire dal ventesimo giorno dalla data di consegna convenuta; questa penalità non potrà comunque superare il 5% di detto valore.

E' inteso che il compratore potrà risolvere il contratto solo dopo che sia stata raggiunta la suddetta penalità del 5% del valore della merce, e solo relativamente alla parte non consegnata, e in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua intenzione al venditore, ed avergli accordato un nuovo termine di almeno 30 giorni dal ricevimento di tale lettera raccomandata; entro tale termine di 30 giorni il venditore potrà utilmente consegnare tutta la merce specificata nella comunicazione del compratore e non ancora consegnata, senza dover alcun ulteriore compenso o indennizzo oltre alla citata penale del 5%, nei limiti in cui si provi che essa è dovuta. Ciò varrà anche in caso di consegne ripartite, in relazione alle quali, in deroga all'art. 73 della C.V., è in particolare inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto del compratore di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future.

La ritardata consegna di merci, quando ciò non escluda o impedisca il normale impiego della macchina, non viene considerata come ritardo della fornitura nel suo complesso. Il venditore potrà consegnare tutta la merce o solo parte di essa anticipatamente; in caso di consegna anticipata, il venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce. E' esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità del venditore per eventuali danni relativi a consegne anticipate.

5.7. (Obbligo del compratore di prendere in consegna la merce)

- Il compratore é sempre tenuto a prendere in consegna la merce, anche in caso di consegne parziali ed anche quando la merce venga consegnata prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data, purché non sia decorso il termine per la risoluzione del contratto previsto dall'art. 5.6. ed il compratore abbia osservato le procedure ivi previste per la risoluzione del contratto. Qualora il compratore non abbia tempestivamente preso in consegna la merce, per cause non imputabili al venditore, il compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile. Il venditore inoltre potrà: a) immagazzinare la merce a rischio, pericolo, e spese del compratore; ovvero: b) spedire la merce, in nome e per conto, ed a spese del compratore, alla sede di quest'ultimo. Il compratore pagherà inoltre al venditore una penale pari allo 0,5% del valore della merce, per ogni settimana di ritardo a decorrere dal giorno previsto per la consegna, fatti salvi gli ulteriori danni.

5.8. (Impediments independent of the parties' will) - The delivery date shall be extended by a period equal to the duration of the impediment, once the cause has been ascertained to be independent of the will of the seller and of the buyer, such as strikes of any type, fires, floods, power cuts, lack or shortage of raw materials, breakdowns and accidents to the seller's production plants, delays in granting authorizations by the authorities and other impediments independent of the parties' will which make delivery temporarily impossible or too onerous. When the seller learns of an impediment, he shall, within a reasonable time limit, notify the buyer of the existence of an impediment and the probable effects of the same on his obligation to deliver if such effects are not implicit in the type of impediment in question. Likewise, the seller shall notify the buyer when the impediment shall cease to exist. In no case shall the buyer or the seller be entitled to claim compensation or indemnity whatsoever due to the occurrence of the circumstances provided for herein under art. 5.8.

art. 6) TRIAL TESTING

6.1. (Scope and procedure of trial testing on seller's premises) - Any testing on the seller's premises shall be undertaken to ascertain machine compliance, in pursuance of art. 7 of the general conditions hereto, and shall take place according to the procedure agreed by the parties; failing such agreement, testing shall be performed according to the procedure usually adopted by the seller. Testing shall take place on the seller's premises, unless the same prefers to designate another place. The date fixed for testing shall be notified to the buyer with adequate prior notice to allow the buyer's personnel to be present. The buyer shall be entitled to attend the test at his own expense. The outcome of testing shall be deemed positive: a) if the buyer attends the testing, when no specific objection is recorded in writing in the testing report concerning any compliance defects of the machine during or immediately after the end of testing or b) if the buyer declares that he does not wish to attend the testing, or is not present, when any testing report drawn up by the seller fails to record any compliance defects of the machine.

If the outcome of testing is negative, the seller shall correct the compliance defects recorded in the testing report. Should major changes be required to achieve machine compliance, testing may be repeated, if the seller agrees, and will be performed under the same procedure and consequences as the initial testing. The delivery dates shall be extended by a period equal to that required to make such changes or, in case of a second testing, by a period equal to the time between the first and second testing. The object of any second testing shall be confined to examining the specific defect of the machine reported in the first testing; the buyer shall in no case be entitled to claim defects outside the scope of the testing provided for hereinabove. Any testing or checks subsequent to the second trial shall be subject to the procedure provided

5.8. (Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti) - Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. Il venditore, venuto a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, il venditore comunicherà al compratore il venir meno dell'impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente art. 5.8., il compratore o il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

art. 6) PROVE DI COLLAUDO

6.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il venditore) - L'eventuale collaudo presso il venditore riguarderà la verifica della conformità della macchina, ai sensi dell'art. 7 delle presenti condizioni generali, ed avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite dalle parti; in mancanza, il collaudo si terrà secondo le modalità usualmente adottate dal venditore. Il collaudo avverrà presso lo stabilimento del venditore, salvo questi non preferisca designare un altro luogo. La data prevista per il collaudo sarà comunicata al compratore con un preavviso sufficiente a consentire al personale del compratore di presenziarvi. Il compratore potrà assistere a proprie spese al collaudo. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo o b) se il compratore dichiara di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dall'eventuale verbale di collaudo redatto dal venditore eventuali difetti di conformità della macchina.

Quando il collaudo abbia invece esito negativo, il venditore rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale del collaudo. Qualora le modifiche introdotte per rendere conforme la macchina siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto, se il venditore vi consente, e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della macchina risultante dal verbale del primo collaudo; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del

for hereinabove, but the scope of such tests shall be confined to the outcome of the previous testing report.

6.2 (Starting up on buyer's premises) - When the same is expressly agreed in writing by the parties, the machine shall be started up on the buyer's premises. Starting up on the buyer's premises shall include: a) checking the removal of any compliance defects of the machine noted in the report of the last testing on the seller's premises; b) checking the performance, pursuant to the agreement, of assembly or installation, when the same have been carried out by the seller.

The outcome of starting up of the machine shall be deemed positive when no specific objection is recorded in writing in the starting up report concerning any compliance defects of the machine or defects in the performance of assembly or installation operations, during or immediately after the end of starting up; the buyer shall in no case be entitled to claim defects other than those covered by the provisions stated hereinabove under letters a) and b). When the seller is not required to assemble or install the machine, the buyer shall complete such operations prior to the date fixed for starting up. The buyer shall notify the seller of the starting up date with sufficient prior notice to allow the seller's personnel to be present. Unless otherwise agreed by the parties, the buyer shall organize the starting up to take place no later than 10 days after the arrival of the machine at its place of destination; otherwise, on such date the starting up shall be deemed performed with a positive outcome. When the seller is required to assemble or install the machine, starting up shall be performed on completion of such assembly or installation. Should the buyer fail to agree to starting up of the machine, or if such starting up is not performed within 30 days after completion of assembly or installation (or delayed by the buyer failing to promptly organize the starting up or because the seller deems that the necessary connections have not been made or anything else required for starting up has not been arranged, or for any other reason whatsoever not attributable to serious breach by the seller) the outcome of trial testing shall be deemed positive.

In any case the buyer shall promptly make all necessary or useful arrangements for starting up to be carried out on the date fixed. All expenses incurred in performance of starting up at the buyer's premises shall be charged to said party, except for the cost of the seller's technicians attending the same.

stesse norme sopra previste, ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale del collaudo precedente.

6.2. (Messa in funzione presso il compratore) - Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione della macchina presso il compratore. La messa in funzione presso il compratore riguarderà: a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conformità della macchina che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il venditore; b) la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal venditore.

La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in casi di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti diversi da quelli oggetto delle verifiche indicate alle precedenti lettere a) e b). Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. Il compratore dovrà comunicare al venditore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del venditore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, il compratore dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre 10 giorni dalla data di arrivo della macchina presso il luogo di destinazione: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo. Quando il montaggio o l'installazione della macchina devono essere eseguiti dal venditore, la messa in funzione della macchina sarà effettuata al termine di tale montaggio o installazione. Quando il compratore non consente l'effettuazione della messa in funzione della macchina, o comunque se tale messa in funzione non si tiene entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione (o per ritardo del compratore nell'organizzare tempestivamente la messa in funzione o perché il venditore ritiene che non siano stati adeguatamente effettuati i necessari collegamenti e predisposto quant'altro è necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile a grave inadempimento del venditore) le prove di collaudo devono ritenersi effettuate con esito positivo.

In ogni caso il compratore predisporrà in tempo utile tutto quanto è necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il compratore saranno a suo carico, ad eccezione di quelle necessarie per la partecipazione dei tecnici del venditore alla medesima.

collaudo, appena indicato. Agli eventuali collaudi o verifiche successive al secondo si applicheranno le

6.3 (Effects of trial testing and starting up) - The buyer shall forfeit all rights, warranty, action and claim in respect of compliance defects and faults of the machine which with due diligence should have been detected by the buyer during the trial testing or starting up of the machine, unless such compliance defects or faults were specifically stated in writing in the testing report or in the starting up report, during or immediately after testing or starting up.

art. 7) WARRANTY

7.1. (Machine compliance) - In pursuance of the provisions of the article hereto, the seller undertakes to deliver machines in compliance with the agreement and free from defects so as to be suitable for the purposes for which machines of the same type are usually made. Notwithstanding the provisions of art. 35.2-b) of the C.V., the seller shall in no case be required to deliver a machine suitable for a specific purpose unless such special delivery has been expressly agreed by the parties in writing. Should the buyer request supply of a machine with variations of any type and extent with respect to the machine listed in the seller's catalogue (or, in any case, request the supply of a personalized machine), the same shall notify the seller in writing of the drawings, technical documents, data and any other instructions, it being agreed that the seller shall be required to deliver a machine in compliance with such variations only if the same have been specifically confirmed in writing by the seller. A plus and minus weight tolerance up to a maximum of $\pm 10\%$ shall be allowed to be calculated on a standard machine without fixtures. Any goods other than machines shall be excluded from the warranty.

7.2 (Extension of warranty) - The seller shall not be liable for compliance defects of the machine or faults due, even indirectly, to the drawings, plans, information, software, documentation, specifications, instructions, materials, unfinished products, components, other material goods and whatever else supplied, indicated or ordered by the buyer or by third parties acting on his behalf in whatever capacity; nor shall the seller be liable for compliance defects or faults of the materials, software, unfinished products, components or any other product built-in or otherwise in the machine supplied, indicated or ordered by the buyer or by third parties acting on his behalf in whatever capacity.

Further the seller shall not be liable for compliance defects of the machine or faults due to normal wear and tear of those parts which, by definition, are subject to rapid continual wear (e.g.: washers, belts, brushes, fuses, etc.). Likewise the seller shall not be liable for compliance defects of the machine or faults caused by failure to abide by the rules listed in the instruction manual and in any case due to bad use or treatment of the machine. Nor shall the seller be liable for compliance defects or faults resulting from incorrect use of the machine by the buyer or by the same having made changes or repairs without the prior written seller

6.3. (Effetti delle prove di collaudo e della messa in funzione) - Il compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che non siano stati specificatamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione.

art. 7) GARANZIA

7.1. (Conformità delle macchine) - Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo. In deroga all'art. 35.2-b) della C.V., in nessun caso il venditore è tenuto a consegnare una macchina idonea ad un uso particolare, salvo che ciò non sia espressamente convenuto tra le parti per iscritto. Quando il compratore richiede la fornitura di una macchina con variazioni di qualunque tipo ed entità rispetto alla macchina riportata nel catalogo del venditore (o, comunque, richiede la fornitura di una macchina personalizzata), egli dovrà comunicare per iscritto al venditore i disegni, i documenti tecnici, i dati ed ogni altra istruzione, essendo in teso che il venditore sarà tenuto a consegnare una macchina conforme a tali variazioni solo se esse sono state confermate per iscritto dal venditore. Per i pesi è ammessa una tolleranza fino ad un massimo di $\pm 10\%$ calcolata sulla macchina standard, non attrezzata. E' esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine.

7.2. (Estensione della garanzia) - Il venditore non risponde di difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, ecc.). Il venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure dall'aver egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di

consent of the seller. If the machines are shipped unassembled, to be assembled by the seller, any warranty shall be deemed forfeited if assembly at the buyer's premises is not performed directly by the seller or at least under the control of his specialised personnel. In no case shall the seller be liable for compliance defects or faults caused by an event subsequent to the passage of risks to the buyer. The seller shall not guarantee that claims or rights based on the industrial or intellectual property rights of third parties do not exist in respect of the machine or documentation made known to the buyer. In no case shall the seller be held liable in respect of calculation of foundations.

7.3. (Duration of warranty) - - When the parties have not agreed that the machine should be started up at the buyer's premises, this warranty shall have the duration set forth in offer or confirmation of order, starting on the delivery date. When the parties have agreed that it should be started up at the buyer's premises, this warranty shall have the same duration, but it shall begin on the date the machine was started up at the buyer's premises, and in no case shall be longer than that provided in the offer or confirmation of order, starting from the date the machine was delivered. Machine operation times longer than those set forth in offer or confirmation of order shall proportionately reduce the warranty period. The warranty for pieces replaced or repaired shall expire on the same day the machine warranty expires.

7.4. (Notification of compliance defects) - Save for the provisions of art. 6 hereinabove, the buyer shall, on penalty of forfeiting the warranty, notify the compliance defect or fault of the machine to the seller specifying in detail in writing the type of defect within 15 days after discovery of such defect or after such defect should have been discovered by careful examination and testing of the machine. In no case shall notice of the compliance defect or fault be valid when made after the expiration of the warranty time limits provided for hereinabove under art. 7.3 or those otherwise agreed by the parties. The same forfeit of warranty terms provided for herein shall apply in the case provided for under art. 43.2. of the C.V. for notification of any claims or rights of third parties in respect of the machine if the warranty covering them is not excluded by the general conditions hereto or by the parties. The buyer shall further forfeit the warranty if he fails to agree to any reasonable check requested by the seller or, if the seller offers to replace the faulty part at his own expense, the buyer fails to return such part within a short period after such offer. In no case shall the provisions of arts. 40 and 44 of the C.V. apply.

macchine spedite smontate, che debbano essere montate dal venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non venga effettuato direttamente dal venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. In nessun caso il venditore è responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore. Il venditore non garantisce l'inesistenza di pretese o di diritti fondati sulla proprietà industriale o intellettuale di terzi, relativi alla macchina o alla documentazione comunicata al compratore. E' esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni

7.3. (Durata della garanzia) - Quando non è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha la durata prevista nell'offerta o nella conferma d'ordine, a partire dalla data di consegna. Quando invece è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha la medesima durata ma a decorrere dalla data di messa in funzione della macchina presso il compratore e, in ogni caso, non più di quanto previsto nell'offerta o nella conferma d'ordine a partire dalla data di consegna della macchina. Orari di lavoro della macchina superiori a quanto previsto dall'offerta o dalla conferma d'ordine porteranno proporzionali riduzioni del periodo di garanzia. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.

7.4. (Denuncia dei difetti di conformità) - Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura entro 15 giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 7.3. o di quelli altrimenti convenuti tra le parti. Gli stessi termini di decadenza qui riportati valgono anche nel caso previsto dall'art. 43.2 della C.V. per la denuncia di eventuali pretese o diritti di terzi, relativi alla macchina, se la garanzia ad essi relativa non è esclusa dalle presenti condizioni generali o dalle parti. Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta. Le disposizioni degli artt. 40 e 44 della C.V. non saranno applicabili in nessun caso. Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del prezzo difettoso a proprie spese, il compratore ometta di restituire tale prezzo entro un breve termine dalla richiesta.

7.5. **(Repairs or replacements)** - Following a regular report by the buyer pursuant to Art. 7.4., the seller shall fulfill his warranty obligations by repairing and replacing the defective or flawed parts. In order to fulfill his warranty obligations, the seller may, at his discretion: a) make the repair or replacement or have an outside party do so, with travel, food and lodging costs borne by the buyer; b) have the buyer make the repairs or replacements, providing him with the relative instructions and supplying the spare parts at no charge, ex seller's works, or refunding him their cost.

7.6. **(Limitation of seller's liabilities)** - Save for fraud or gross negligence on the part of the seller any compensation for damages to the buyer shall not exceed the quota of the value of the machine in respect of the defective part. The warranty provided for herein shall include and replace the guarantees or liabilities provided by the law and shall exclude any other liability of the seller resulting from the goods delivered: in particular, the buyer shall not make further claims for compensation of damages, price reductions or termination of the contract. After the expiration of the warranty period no claim shall be made against the seller.

art. 8) SERVICES OF PERSONNEL

8.1. **(Work to perform)** - When it is agreed by the parties that personnel will be sent, the seller's personnel shall only be assigned to jobs provided in the contract.

8.2. **(Buyer's obligations)** - The buyer undertakes to facilitate the work of the seller's personnel in every possible way and to make arrangements for such work to begin immediately upon their arrival "in loco" and to proceed without interruption until completion. In particular, the buyer's undertakings shall include, but not be limited to: - completing all necessary work of whatever type before the start of the work by the seller's personnel; - preparing all installations (lights, power, water, etc.) as well as necessary apparatus and equipment including hoisting gear and internal transport. - arranging premises fitted with locks to store tools and garments pertaining to the seller's personnel adjacent to the workplace; - arranging "in loco" the parts to be assembled, ensuring that they are fully protected; - supplying adequate language assistance to the seller's personnel; - arranging for any opportune auxiliary personnel - guaranteeing the safety of the seller's personnel at all times.

8.3. **(Further obligations of the buyer)** - The buyer further undertakes: - to supply midday meals for the seller's personnel under the same conditions or cost of his own personnel and, in the absence of any internal or fixed canteen, to indicate a convenient alternative: - to find room and board for the seller's personnel near the

In nessun caso le disposizioni degli art. 40 e 44 saranno applicabili.

7.5. **(Riparazioni o sostituzioni)** - In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi dell'art. 7.4, il venditore eseguirà l'obbligazione di garanzia con le riparazioni e la sostituzione della parti difettose o viziate. Per l'esecuzione dell'obbligazione di garanzia, il venditore, potrà a sua scelta: a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico del compratore; b) far eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni dal compratore, fornendogli le relative istruzioni ed eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del venditore, o rimborsandogli le parti di ricambio

7.6. **(Limitazione di responsabilità del venditore)** - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore

art. 8) PRESTAZIONI DI PERSONALE

8.1. **(Lavori da eseguire)** - Quando sia stato convenuto tra le parti l'invio di personale, il personale del venditore potrà essere adibito soltanto ai lavori previsti nel contratto.

8.2. **(Obblighi del compratore)** - Il compratore si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del venditore, ed a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo il suo arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine. In particolare, ma non solo, il compratore si obbliga a: - ultimare tutti i lavori occorrenti, di qualsiasi natura, prima dell'inizio dei lavori da parte del personale del venditore; - tenere pronti gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.) come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno; - predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale del venditore nelle immediate vicinanze del posto di lavoro; - predisporre in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione; - fornire adeguata assistenza linguistica al personale del venditore - tenere pronto ogni opportuno personale ausiliario; - garantire in ogni momento l'incolumità dei tecnici del venditore.

8.3. **(Altri obblighi del compratore)** - Il compratore si obbliga inoltre: - a fornire al personale del venditore i pasti di mezzogiorno alle stesse condizioni od al costo del proprio personale e, in mancanza di una mensa interna o convenzionata, ad indicare un'alternativa di comodo accesso; - reperire al personale del venditore

workplace and, if not available, to supply adequate means of transport.

8.4. (**Liability for damages**) - Any damages caused to or by the seller's personnel during their stay at the buyer's premises shall be charged to the buyer. The buyer shall also take out an adequate insurance policy to cover the seller and/or his personnel against accidents.

8.5. (**Expenses**) - The buyer shall bear the cost and shall pay directly all expenses necessary to fulfill his obligations provided for hereinabove under arts. 8.2., 8.3. and 8.4. as well as: - expenses for daily travel to and from the place of accommodation to the workplace. Should the time required for such journeys (return) exceed one hour, the extra time will be calculated according to the charges provided for the hours of travel; - medical and hospital assistance and medicines in case of illness or accident of the seller's personnel; - expenses for any return journey by any means of transport as a result of serious illness or the death of close relatives of the personnel; in the case of a stay in hospital personnel shall be paid their "pocket money" in full; likewise, the buyer directly pay for the cost of any return journey by any means of transport of the personnel due to serious illness, or transport of the corpse in case of death. - travel expenses (return) to Italy for a holiday after a stay abroad not shorter than the stay agreed upon.

8.6. (**Remuneration**) - The parties shall establish in written form the amount of compensation (which may depend on the ordinary or extraordinary nature of the service) and the conditions for reimbursement of travel, food and lodging costs, transfers, etc.

8.7. (**Attendance sheets**) - The buyer shall sign any attendance sheet carried by the seller's personnel in order to calculate the hours of work completed by such personnel. In the absence of the buyer's signature, the attendance sheet signed by the seller's personnel shall be accepted inter partes.

art. 9) SPARE PARTS

9.1. When expressly agreed in the contract, the seller shall supply to the charge of the buyer the spare parts he may reasonably require to use the machine for the whole period agreed by the parties and on conditions that such spare parts are readily available to the seller. The spare parts shall be supplied at the price in the seller's price list from time to time in force at the time of the buyer's order; in the absence of a price list, a reasonable price shall be agreed by the parties.

vitto e alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro e, in mancanza di tale possibilità, a fornire un adeguato mezzo di trasporto.

8.4. (**Responsabilità per danni**) - Restano a carico del compratore i danni causati al o dal personale del venditore durante la sua permanenza presso il compratore. Il compratore stipulerà inoltre a favore del venditore e/o del suo personale, un'adeguata polizza di assicurazione sugli infortuni.

8.5. (**Spese**) - Sono a carico e saranno pagate direttamente dal compratore tutte le spese necessarie per l'adempimento delle sue obbligazioni, previste dagli artt. 8.2, 8.3. e 8.4. come pure: - le spese per i viaggi giornalieri dall'alloggio al luogo di lavoro. Qualora il tempo impiegato per tali viaggi (andata e ritorno) superi la durata di 1 ora, il tempo eccedente verrà calcolato secondo quanto previsto per le ore di viaggio; - le spese per assistenza medica e ospedaliera e per medicine, in caso di malattia o incidente al personale del venditore; - le spese per l'eventuale viaggio di ritorno, con ogni mezzo di trasporto, a seguito di grave malattia o morte di parenti stretti del personale; in caso di degenza ospedaliera dovrà comunque essere corrisposto l'intero "pocket money"; parimenti saranno corrisposte direttamente dal compratore le spese per eventuale viaggio di ritorno, con ogni mezzo di trasporto, del personale a seguito di grave malattia, o della salma in caso di decesso del medesimo. - le spese di viaggio (andata e ritorno) in Italia per vacanza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a quanto convenuto.

8.6. (**Compensi**) - L'entità dei compensi (con indicazione dei differenti importi a seconda del carattere ordinario o straordinario della prestazione) e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio/vitto e alloggio, eventuale trasferta, verranno stabiliti dalle parti per iscritto.

8.7. (**Fogli di presenza**) - Il compratore firmerà il foglio di presenza di cui sarà eventualmente munito il personale del venditore, al fine del rilievo delle ore di lavoro effettuate da tale personale. In assenza della firma del compratore, farà fede inter partes il foglio presenze firmato dal personale del venditore.

art. 9) PEZZI DI RICAMBIO

9.1. Quando ciò sia espressamente pattuito nel contratto, il venditore fornirà a pagamento al compratore i pezzi di ricambio di cui egli abbia ragionevolmente bisogno per l'uso della macchina per tutto il tempo convenuto tra le parti e purché tali pezzi di ricambio siano di facile reperibilità per il venditore. I pezzi di ricambio saranno forniti al prezzo di listino del venditore di volta in volta in vigore al momento dell'ordine del compratore: in mancanza di listino ad un prezzo ragionevole concordato dalle parti.

art. 10) FINAL PROVISIONS

10.1. (**Legal text**) - Should the contract be stipulated in more than one language, the Italian text shall constitute the only legal text.

10.2 (**Null articles**) - Partial nullity of one article shall not entail nullity of the article as a whole and nullity of individual articles shall not entail nullity of the whole contract.

10.3. (**Titles**) - The title of the general conditions hereto, as well as the titles to the articles contained herein are purely indicative and shall not entail any limitation to the provisions ensuing from the same.

10.4. (**Assignment of contract**) - The contract shall not be assigned by one of the parties without the written consent of the other party.

art. 11) SETTLEMENT OF DISPUTES

11.1. (**Competent court**) - Any dispute arising out of or in relation to the contract shall be settled solely by the court of law of the seller; however, notwithstanding the provision hereinabove, the seller shall be entitled to take legal proceedings at the court of law of the buyer.

11.2) (**Settlement of disputes**) - Should the buyer has his seat out if EU, all disputes arising out of, or in connection with, the contract, shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

Art. 10) REGOLE FINALI

10.1 (**Testo facente fede**) - Qualora il contratto sia redatto in più lingue farà fede il testo in lingua italiana.

10.2 (**Clausole nulle**) - L'eventuale invalidità parziale di una clausola non comporterà l'invalidità dell'intera clausola, e l'invalidità di singole clausole non comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

10.3. (**Titoli**) - Il titolo delle presenti condizioni generali, nonché i titoli degli articoli delle stesse hanno solo valore indicativo e non comportano una limitazione di quanto negli stessi previsto.

10.4. (**Cessione del contratto**) - Il contratto non potrà essere ceduto da una delle parti senza il consenso scritto dell'altra.

art. 11) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

11.1. (**Foro competente**) - Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del compratore.

11.2) (**Composizione delle controversie**) - Qualora il compratore risieda in un Paese Extra UE, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione con esso verranno decise in via definitiva secondo il Regolamento arbitrale della Camera di commercio Internazionale da uno o più arbitri arbitro nominati in conformità a tale Regolamento.